

Modifiche al nuovo codice della strada

Commi da 164 a 169

Ex Art. 44: *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni – Nuovo Codice della strada*

Il comma 164 della legge della legge n. 286 del 24 novembre 2006 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” stabilisce che la comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore in caso di multa stradale con penalità, senza fermo immediato del veicolo, compete ora a qualsiasi obbligato in solido oltre che al proprietario del veicolo. La denuncia dei dati dell’autista deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, contro i precedenti 30 giorni. La mancanza di informazioni rispetto ai dati richiesti è ora punita con una sanzione inferiore rispetto alla precedente. Se invece l’interessato presenta un giustificato e documentato motivo di amnesia diligente, non si potrà invece procedere alla decurtazione di punteggio e nemmeno all’applicazione della sanzione pecuniaria e sarà la polizia stradale a dover valutare le giustificazioni fornite in base alle necessarie istruzioni ministeriali.

Il comma 165 tratta della sanatoria dei punti patente conseguente agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, entrato in vigore il 22 settembre e ritirato dal Governo il 17 novembre 2005. La decurtazione errata dei punti patente, conseguente alla mancata identificazione del trasgressore, sarà stornata automaticamente d’ufficio dall’organo di polizia. Inoltre, fatti salvi gli esami per la revisione della patente già sostenuti, perdono efficacia gli azzeramenti di punteggio che conseguono all’avvenuta decurtazione senza avvenuta identificazione del trasgressore. Per attivare le procedure di restituzione automatica dei punti sottratti occorre però attendere le istruzioni ministeriali di dettaglio.

Il comma 166 mette un freno alla confisca dei motorini truccati, cioè con caratteristiche tecniche modificate rispetto alle omologazioni. Al posto della confisca si prevede ora il fermo del veicolo per 60 giorni, che diventano 90 in caso di recidiva specifica del conducente. Resta il ritiro definitivo del veicolo per chi fabbrica, produce o pone in commercio ciclomotori elaborati oppure per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto.

Anche il comma 167 prevede che la circolazione con un secondo passeggero abusivo a bordo di un veicolo a due ruote non comporta più il ritiro definitivo della moto. Per i conducenti minorenni scatta tuttavia anche il fermo del veicolo per 60 giorni, che sarà aggravato in caso di recidiva.

Il comma 168 prevede che il mancato utilizzo del casco su ciclomotori comporta il fermo amministrativo del veicolo ma non il ritiro definitivo della moto. Il fermo sarà aggravato in caso di recidiva nel corso di un biennio.

Il comma 169 infine conferma la confisca del motorino o del ciclomotore se il veicolo viene utilizzato per commettere reati.

Milano, 5 dicembre 2006

Alessandra Tabacco